

**IPOTESI OPERATIVA
ATTESTAZIONI NON UTILIZZABILITA'
LEGGE 14/2026**

I. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 26 gennaio 2026 n°14 – Allegato 1;

Circolare ACI 926/26 del 19/02/2026 – Allegato 2;

Circolare Ministero dei Trasporti 9948/26 del 01/04/2026 – Allegato 3;

Circolare Ministero dell'Interno 300/STRAD/1/0000009808.U/2026 del 07/04/2026 - Allegato 4;

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, art. 5 comma 8 bis – “Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.”;

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, art. 5 comma 8 ter – “I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso”;

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, articolo 13 comma 1 - “Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da ((10.000)) euro a 30.000 euro”;

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, articolo 13 comma 2 - “Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ((3.000)) euro a 5.000 euro.”;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 231 comma 5 bis - “Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione,

contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.”;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 231 comma 5 ter - *“I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso”;*

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 183, comma 1, lettera a) – *“Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:*

a) *"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”;*

Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, articolo 6 comma 1 – *“Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, ((non oltre la data della)) deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.”;*

Allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE – Allegato 5;

Decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984 – Allegato 6.

2. PREMESSA

La recente Legge 26 gennaio 2026 n°14 ha introdotto la possibilità di destinare, secondo le modalità previste dal D.lgs 209/03 ovvero dal D.lgs 152/06, i veicoli gravati dalla misura di garanzia del credito mediante fermo amministrativo di natura fiscale alla demolizione.

Anzitutto si evidenzia che la Legge 14/2026, modifica ed integra rispettivamente:

- il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dedicato ai veicoli di categoria M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
- il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ascrivibile alla restante parte dei veicoli di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

Entrambi i disposti normativi qualificano i veicoli interessati alla trattazione in "veicolo fuori uso" ai sensi della definizione offerta dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ossia *“rifiuto” (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi).*

Questa novazione, come prescritto all'art. 3, richiede l'emissione di un attestato di non utilizzabilità quale elemento necessario per accertare lo stato di "fuori uso" il quale, in conseguenza all'emissione, riconduce il veicolo al novero di rifiuto. Ed in quanto non (ancora) bonificato risulta essere per definizione pericoloso e non solo speciale, pertanto da codificare secondo la tabella EER con 16.01.04* VEICOLI FUORI USO.

Questa attestazione peraltro è ricondotta "tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984" sia nella fattispecie in cui viene richiesta dalla parte interessata e sia nella fattispecie in cui l'emissione sia propedeutica al rinvenimento del veicolo ai sensi del D.lgs 24 giugno 2003, n. 209, art. 5 comma 8 ter ovvero del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 231 comma 5 ter.

Tutto quanto premesso sopra si potrebbero ipotizzare due possibili procedure operative: la prima riguarda istanze relative a veicoli in materiale possesso degli aventi diritto ai sensi del ai sensi del D.lgs 24 giugno 2003, n. 209, art. 5 comma 8 bis ovvero del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 231 comma 5 bis; la seconda riguarda istanze relative a veicoli rimossi a seguito di attivazione della procedura di cui al 460/99 o quale sanzione accessoria al Codice della Strada ai sensi del D.lgs 24 giugno 2003, n. 209, art. 5 comma 8 ter ovvero del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 231 comma 5 ter.

3. Istanze relative a veicoli in materiale possesso degli aventi diritto.

Le istanze che riguardano questo servizio sono parte propulsiva di una istruttoria amministrativa composta da più fasi.

L'istanza, presentata digitalmente dal proprietario o dall'avente titolo intenzionato a rottamare il veicolo in suo effettivo possesso, su cui pende uno o più fermi amministrativi di natura fiscale ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve effettuarsi mediante apposito modello (modello istanza attestazione da predisporre) in cui sono presenti diverse sezioni:

- sezione anagrafica e sezione riservata ai dati del veicolo;
- sezione in cui si individua il Centro di Raccolta e Demolizione prescelto che si occuperà delle operazioni di presa in carico, alienazione e radiazione del veicolo, con sede sul territorio del comune di Napoli;
- sezione allegati in cui inserire un repertorio fotografico del veicolo secondo 4 prospettive e la ricevuta di pagamento prevista per l'istanza;
- sezione autocertificazione in cui l'istante dichiara ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 sotto propria responsabilità che sul veicolo in questione non pendono contenziosi rispetto ai quali il bene debba essere mantenuto a disposizione di terzi ovvero che sullo stesso non sono pendenti procedure relative a sequestri penali o altre procedure legali;
- sezione privacy in cui l'istante sottoscrive il consenso all'informativa prevista ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Alla ricezione dell'istanza l'ufficio preposto provvede ad avviare l'istruttoria.

FASE I > Verifica istanza

Si verifica anzitutto la completezza formale dell'istanza comprensiva degli allegati richiesti. Qualora dall'istanza risultano necessarie integrazioni si richiedono all'istante al fine di consentire la corretta emissione dell'attestazione; diversamente, qualora non vi sia necessità d'integrazione si avvia il procedimento.

FASE 2 > Accertamenti

Risulta necessario consultare la banca dati del Pubblico Registro Automobilistico per verificare, posta la presenza di gravami già dichiarata dall'istante, l'effettiva alienabilità del veicolo ossia l'assenza di ulteriori trascrizioni vincolanti od ostatività di varia natura da sanare (ipoteche/sequestri etc).

Inoltre, trattandosi di istruttoria che deve concludersi con atto dispositivo sull'effettiva esistenza del bene, risulta opportuno consultare la banca dati MCTC per verificare la corretta trascrizione dei dati relativi all'obbligato ed al veicolo oltre che la banca dati SDI per accertare che non vi siano ulteriori notizie in merito al veicolo che impongano vincoli sullo stesso.

FASE 3 > Autorizzazione al conferimento del veicolo presso il Centro di raccolta individuato

Se non emergono ragioni ostative all'alienazione, ritenendo possibile l'emissione dell'attestazione, si autorizza il proprietario al conferimento del veicolo presso il Centro di Demolizione designato nell'istanza con atto formale (modello autorizzazione al conferimento da predisporre). Detto documento autorizza la presenza del veicolo nel luogo preposto a detenerlo secondo le indicazioni dell'istante.

Detta autorizzazione al conferimento sarà trasmessa al Centro di Raccolta ed all'istante, e costituisce parte integrante del fascicolo. Da sola non basta ad attribuire lo stato di fuori uso al veicolo in questione ma determina una preconditione necessaria per attivare la fase successiva volta all'effettiva emissione dell'attestazione di non utilizzabilità.

Coinvolgendo il Centro di Raccolta in questa procedura si calendarizza assieme una data utile ad effettuare l'ultima fase qualificata del procedimento, ossia l'effettiva consistenza del veicolo da espletarsi all'interno dell'area autorizzata a detenere i veicoli fuori uso. In questo modo, il veicolo in parola, a seguito di atto qualificato, diventa rifiuto (speciale e pericoloso) ed è detenuto in luogo preposto ed autorizzato alla sua detenzione, dunque non è rimesso al materiale possesso dell'istante.

FASE 4 > Consistenza ed Attestazione di non utilizzabilità

In questa fase il veicolo, su cui secondo l'istruttoria in corso non vi sono vincoli ostativi di sorta all'emissione dell'attestazione d'inutilizzabilità, viene sottoposto all'accertamento qualificato da parte del personale preposto che accerterà lo stato d'uso del veicolo conforme all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ovvero all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i veicoli non disciplinati dal precedente decreto seguendo le linee guida generali impartite dalla circolare Ministero dei Trasporti 9948/26 del 01/04/2026.

Detto accertamento corrisponde alla effettiva certificazione di "fuori uso" del veicolo da farsi mediante un apposito modello di costatazione (modello consistenza da predisporre); quest'ultimo atto completa la fase istruttoria la quale termina con l'emissione dell'attestazione d'inutilizzabilità (modello attestazione da predisporre) la quale verrà inviata in modo certificato al Centro di Raccolta e Demolizione in cui è avvenuto l'accertamento.

In conclusione, l'istruttoria termina con l'emissione del Certificato Digitale di Rottamazione a cura del Centro di Raccolta il quale provvederà ad alimentare la banca dati PRA sulla quale riporterà la conclusione delle operazioni di rottamazione del veicolo in cario.

4. Istanze relative a veicoli rimossi e depositati presso autorimesse.

L'introduzione del disposto di cui al D.lgs 24 giugno 2003, n. 209, art. 5 comma 8 ter ovvero del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, articolo 231 comma 5 ter ammette l'emissione di una attestazione, come prevista dall'art. 3 della Legge 14/2026, per tutti i veicoli rinvenuti da organi pubblici in condizioni di fuori uso. Detta introduzione si sovrappone, per termini e procedura così come specificato anche nella circolare del Ministero dell'Interno 300/STRAD/1/0000009808.U/2026 del 07/04/2026, alla procedura di cui al D.M. 460/99 già prevista ed effettivamente attivata in caso di rinvenimento di veicoli in presunto stato di abbandono su cui lo stato di fuori uso è imposto al termine del procedimento, verificata l'inerzia dell'avente titolo alla rivendicazione.

Questa sostanziale sovrapposizione però consente la possibilità di comunicare all'avente titolo l'idoneità del veicolo all'emissione dell'attestazione di non utilizzabilità rimettendo alle sue determinazioni l'eventuale procedimento da applicarsi. Anche in questo caso risulta necessario procedere per fasi dovendosi combinare in uno due procedimenti normativi possibili e che possono coesistere, ossia quello dettato dalla L. 14/2026 e quello dettato dal D.M. 460/99.

FASE 1 > Segnalazione

Fase già strutturata ed in uso al Nucleo Veicoli Abbandonati in cui tutte le segnalazioni pervenute vengono analizzate e protocollate, costituendo avvio del procedimento.

FASE 2 > Riscontro e prelievo del veicolo segnalato

Fase già strutturata ed in uso al Nucleo Veicoli Abbandonati il cui, date le condizioni del veicolo così come dettagliatamente descritte all'interno del previsto modello di consistenza, si opera rimozione per ragioni ambientali e di sicurezza ponendo i veicoli in questione, qualora rivendicati, a disposizione degli aventi titolo senza oneri.

FASE 3 > Accertamenti

Fase già strutturata ed in uso al Nucleo Veicoli Abbandonati. È in questa fase che la sostanziale sovrapposizione normativa può generare una diversa disciplina operativa. Perché se in fase di accertamenti (PRA/MCTC/SDI) il veicolo le cui caratteristiche sono conformi all'art. 1 del D.M. 460/99, cioè perfettamente sovrapponibili alla classificazione di fuori uso prevista dalla Circolare Ministero dei Trasporti 9948/26 del 01/04/2026, presenta quali ostatività esclusivamente fermi amministrativi di natura fiscale si può comunicare all'avente titolo la facoltà di alienare il veicolo previa istanza di non utilizzabilità.

FASE 4 > Comunicazione di idoneità del veicolo all'attestazione di non utilizzabilità e Notifica

Per i veicoli rinvenuti l'attestazione di non utilizzabilità è una facoltà, pertanto l'emissione della stessa è subordinata alla volontà espressa dell'avente titolo secondo le prescrizioni previste.

Per questo motivo la comunicazione di idoneità può essere parte integrante della comunicazione di prelievo ai sensi del D.M. 460/99 che è già in uso.

FASE 5 > Decorrenza e alienazione

IPOTESI A

Qualora, nell'arco dei termini previsti (60 giorni), l'avente titolo decida di adire la procedura di cui alla L. 14/2026 richiedendo attestazione di non utilizzabilità, la stessa sarà emessa senza ulteriori accertamenti poiché la fase istruttoria che caratterizza le operazioni ai sensi del D.M. 460/99 soddisfa tutti i requisiti richiesti per l'emissione. L'unico adempimento richiesto, contestualmente all'istanza, è il pagamento della tariffa prevista.

Il veicolo, in quanto divenuto a tutti gli effetti rifiuto essendosi verificate due condizioni che lo qualificano tale ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 articolo 183, comma 1, lettera a) (stato d'uso e volontà espessa), sarà rottamato dal Centro di Raccolta autorizzato a detenerlo sin dal suo prelievo quale veicolo in presunto stato di abbandono.

IPOTESI B

Qualora, nell'arco dei termini previsti (60 giorni) l'avente titolo non rivendichi il veicolo e non decida di adire la procedura di cui alla L. 14/2026 richiedendo attestazione di non utilizzabilità, lo stesso sarà avviato alla demolizione accompagnandolo con l'attestazione di inutilizzabilità, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460 come precisa la Circolare Ministero dell'Interno 300/STRAD/1/0000009808.U/2026 del 07/04/2026.